

delle Case (nn. 338, 339.). Forse *scassa* sono le gronde, o gorne in quella Parte.

269) Finchè le strade non erano lastricate; vuol-  
si dire coperte di quadrelli posti o in piano o in  
taglio, (perchè di macigni non si prese a selcia-  
re le vie se non nel 1676, per opera di Antonio  
Grimani Provveditor di Comune. *Ms. Sv. n. 865.*)  
era lecito cavalcare per Venezia. Dacchè princi-  
piò il lastrico si usò sobrietà in tal materia. Nel  
1359 fu sì veramente permesso andar a cavallo  
per Rialto, ma fu vietato correr a cavallo in pe-  
na di lire tre. Ciò mostra che le strade erano in  
gran parte lastricate. Tuttavia al principiar del Sec.  
XV universalmente poche ancora lo erano, onde  
per legge del M. C. 1409, 10 Ottobre si vieta-  
no i *Porci di S. Antonio*, i quali erano dal po-  
polo mantenuti e vagavano qua e là per le strade  
per essere pasturati in comodo dei Religiosi di S.  
Antonio di Castello. La ragione poi per la quale  
si vietarono, fu, perchè facevano dei danni *tam  
contra pueros, quam in stratis et fundamentis pro-  
pter suum rumare*. Corn. XIV, 263. Se le vie fos-  
sero state lastricate, questo danno non sembra che  
si sarebbe accagionato. Anche nel 1414, 23 Mag-  
gio in Rogatis fu presa parte *de Hospitiis incantan-  
dis*, dove tra l'altre cose si ordina, che gli *Osti  
pro quolibet equo accipiant pro toto die soldos sex  
parvorum*, dando *fenum paleas et stabulum, et quar-  
tarolum unum bladi*. Capitol. Colleg. 7 Sapientum,  
pag. 17. D'onde vediamo, che i forastieri condu-  
cevano qua i loro Cavalli, e stanziavano appresso  
gli Osti, appresso i quali se si fermavano eziandio  
la notte, dice il decreto *in totum inter diem et no-*

*Etam*